

## VERBALE RIUNIONE DELLA VII COMMISSIONE CONSILIARE DEL 18 GENNAIO 2012

A seguito di convocazione del 13 gennaio 2012, **si è tenuta il giorno 18 GENNAIO 2012** alle ore 18,30 presso la Sala Consiliare della Provincia, in Via Principe Amedeo, la VII Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti.

Sono presenti i consiglieri:

Chiodarelli Adriana, Dara Andrea, Montagnini Massimiliano, Negrini Francesco, Refolo Paolo, Tiana Franceschino, Pellizzer Maurizio. Sono presenti sette consiglieri.

Aprire ed introduce la seduta il Presidente della commissione consigliere Andrea Dara.

### Primo punto all'ordine del giorno.

Approvazione del verbale della riunione di commissione del 12 gennaio 2012. La commissione approva il verbale della precedente riunione con l'astensione del Consigliere Negrini assente durante la seduta precedente di cui si approva il verbale.

### Secondo punto all'ordine del giorno.

Continuazione della trattazione sulla modifica dell'articolo 25 dello Statuto Provinciale.

Il presidente si scusa per il ritardo.

La segretaria di commissione ha inviato con la convocazione della riunione una proposta tecnica di modifica della norma che disciplina il numero legale per la validità della seduta da integrare al regolamento del Consiglio successivamente alla abrogazione dell'articolo 25, insieme ad altre norme disciplinanti le procedure per dichiarare aperta la seduta e per verificare il numero per la validità delle deliberazioni.

Oggi è pervenuta dal Consigliere Montagnini una formulazione della nuova versione della norma sul numero legale che è stata inviata a tutti i Consiglieri.

Chiedo al Consigliere Montagnini di illustrarla.

**Montagnini:** la proposta è rappresentativa della volontà di tutto il gruppo del P.D. in Consiglio. Modifica sostanzialmente la prima formulazione della norma inviata con la convocazione delle precedenti riunioni di commissione, al comma 3 in cui si prevede che si possa deliberare con la presenza della metà dei consiglieri assegnati escluso il Presidente, dunque con 12 consiglieri anziché 13 come prevedeva la precedente versione che aggiungeva +1 alla metà, richiedendo la presenza della maggioranza.

**Tiana:** abbiamo dibattuto a lungo sulla formulazione di questa norma, ora siamo alla proposta conclusiva: il numero per la validità della seduta è di 12 consiglieri e non si computa il Presidente.

La proposta di Montagnini definisce in modo chiaro la modalità di verifica del numero legale: la metà dei consiglieri assegnati, dunque 12 consiglieri senza conteggiare il Presidente.

Perciò non sarà possibile deliberare con 11 consiglieri + il Presidente come è avvenuto questa estate.

La nuova formulazione toglie spazio a equivoci interpretativi ovvero al rischio che per deliberare ci sia bisogno di 13 consiglieri escluso il Presidente, pertanto di 14 Consiglieri.

Anche la versione tecnica inviata dagli uffici non mi sembra chiara in quanto contraddittoria nei diversi commi in cui è formulata.

**Dara:** vorrei che la segretaria di commissione esponesse ai Consiglieri che l'altra volta non erano presenti, Consigliere Negrini e Consigliere Chiodarelli gli orientamenti interpretativi sul criterio di computo del numero legale che già ha illustrato l'altra volta per chiarire le diverse posizioni sull'argomento.

**Paparella:** in materia di determinazione del numero legale per la validità delle sedute esistono sostanzialmente due orientamenti contrapposti: l'uno sostenuto anche dai

principi costituzionali in materia che lascia all'autonomia degli enti locali la determinazione del criterio di definizione del numero necessario per la validità delle sedute e conteggia nel quorum strutturale anche il Presidente in quanto membro di diritto del Consiglio ai sensi dell'articolo 46 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, avente tutte le attribuzioni dei consiglieri e considerato componente del Consiglio (l'unico limite all'autonomia regolamentare degli enti è data dalla determinazione del numero minimo per la validità della seduta che è di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Presidente).

L'altro espresso nella recente pronuncia del TAR Lombardia il quale sostiene invece che la previsione dell'articolo 38 comma 2 TUEL esclude il Presidente dal calcolo del quorum strutturale non solo in relazione al numero legale minimo imposto alla fonte regolamentare, ma ogni qual volta si tratti di determinare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Entrambi gli orientamenti sono accolti e adottati dai regolamenti degli enti locali e non è possibile considerare non ammissibile l'uno o l'altro in mancanza di un orientamento definitivo del Consiglio di Stato sul punto che dirima in modo inequivocabile la controversia interpretativa.

Dunque è possibile disciplinare la materia in un modo o nell'altro a seconda dell'orientamento giurisprudenziale adottato. La dott. Santostefano come segretario della seduta e consulente legale degli organi ha applicato il primo filone interpretativo, così come i precedenti segretari che si sono succeduti negli anni.

La formulazione tecnica che ha illustrato il Consigliere Montagnini a cui è stato modificato il numero per poter deliberare da 13 consiglieri a 12, era stata redatta al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo sorto nell'applicazione dell'attuale formulazione dell'articolo 25. Si eliminava il Presidente solo nel metodo di definizione del numero 12 o 13 ma lo si considerava presente nel momento del conteggio dei presenti per il raggiungimento di 12 o 13.

Va in questa direzione anche la proposta tecnica che vi è stata mandata per la riunione di oggi.

Comunque è bene formulare una norma più chiara possibile che non si presti ad applicazioni difformi agli orientamenti giuridici assunti.

**Tiana:** se questo è uno degli orientamenti percorribili e in questo modo è stata interpretata la norma nei cinque anni precedenti e dall'inizio di questo mandato non vedo perché vi sia la necessità di intervenire per modificarla. Soprattutto non vedo perché si debba innalzare il quorum di 1.

**Paparella:** l'innalzamento del quorum è una scelta discrezionale e di opportunità politica rimessa esclusivamente al Consiglio.

Io spiegavo solo, da un punto di vista tecnico, i criteri interpretativi di conteggio del numero per la validità delle sedute rispetto all'inclusione o meno nel quorum del Presidente.

La scelta del numero di 12 o 13, come quella del metodo di determinazione del quorum è rimessa alla autonomia del Consiglio.

**Pellizzer:** vorrei sottolineare quanto si era deciso la volta scorsa in merito all'esigenza di sopprimere la norma sul quorum strutturale dallo statuto e di riformularla nel regolamento del Consiglio così come prevede l'articolo 38 comma 2 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Ritengo poi che il non computare il Presidente nella verifica del numero legale come sostiene il Consigliere Tiana trovi fondamento nell'articolo 37 del Testo unico in cui si definisce la composizione del Consiglio stabilendo che il Consiglio si compone di 24 Consiglieri e del Presidente, volendo tenere distinta la posizione dei consiglieri che concorrono a determinare il quorum costitutivo, dal Presidente che ne deve essere escluso.

Il testo di modifica dell'articolo 25 che ha inviato il Consigliere Montagnini, al di là del fatto che dovrà integrare il regolamento del Consiglio anziché lo statuito mi sembra chiaro e va nel senso di escludere il Presidente nel conteggio dei presenti per la verifica del quorum costitutivo, conteggiando invece il suo voto fra i presenti nella maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

La formulazione dell'articolo 33 ter si presta invece a dubbi interpretativi in sede di applicazione in quanto si pone in contraddizione nei commi 3 e 4, dove al terzo comma stabilisce che ai soli fini del calcolo ci si riferisce ai Consiglieri assegnati escludendo il Presidente e al quarto comma si prevede invece che ai fini della verifica della legalità della seduta si considera il Presidente.

I dubbi sollevati dal Consigliere Tiana mi sembrano condivisibili.

Il Presidente si conteggia solo nei voti richiesti per la validità della deliberazione.

Pertanto ritengo corretto considerare la presenza di 12 Consiglieri per la validità della seduta, la metà dei consiglieri assegnati, 24:2=12, senza computare il Presidente, mentre nel conteggio dei voti validi per l'approvazione delle deliberazioni considero il voto del Presidente.

**Dara:** scusi in base al suo ragionamento il numero per la validità della seduta sarebbe di 12 non la maggioranza (12+1) come si era discusso le volte scorse.

**Pellizzer:** sì per la validità della seduta si considera la metà dei consiglieri assegnati (24:2=12) e nel conteggio dei presenti non si considera il Presidente (perciò non c'è il numero legale se c'è la presenza di 11 consiglieri e il Presidente) mentre per l'approvazione delle deliberazioni si considera il voto favorevole della maggioranza dei votanti fra i quali è conteggiato anche il Presidente.

**Paparella:** le posizioni espresse sia dal Consigliere Tiana che dal Consigliere Pellizzer vanno nel senso di accogliere l'orientamento giuridico di recente espresso dal tar Lombardia, secondo il quale i singoli regolamenti locali nella determinazione del numero legale per la validità della seduta devono escludere il Presidente fra i presenti, in quanto egli non concorrerebbe alla determinare del quorum strutturale.

La proposta di modifica dell'articolo 25 che è stata ripresentata oggi dal Consigliere Montagnini nella versione della metà dei consiglieri assegnati, ovvero 12, e non più della maggioranza ovvero 13, come previsto nelle precedenti proposte, era stata formalizzata nel tentativo di disciplinare il criterio di calcolo del numero legale in conformità all'interpretazione giuridica che il segretario generale dell'ente ha dato sul criterio di verifica del numero legale e che hanno sostenuto anche i precedenti segretari di questo ente.

La posizione della Dott.ssa Santostefano è aderente ai principi costituzionali che vi ho prima espresso e alla giurisprudenza amministrativa del tar Puglia n. 1301/2004.

L'articolo 38 comma 2 del TUEL non vincola gli enti ad escludere il Presidente dal computo dei presenti per la verifica del numero legale, ma limita l'autonomia degli enti solo nella determinazione del numero minimo per la validità delle sedute che non può scendere al di sotto del 1/3 dei consiglieri assegnati escludendo il Presidente.

La norma lascia invece all'autodeterminazione degli enti il criterio e la modalità di determinazione del numero legale in forza del principio costituzionale per cui il Presidente è membro di diritto del Consiglio (art. 46 TUEL), ne è componente e in quanto tale, se presente, concorre a determinarne il quorum strutturale (numero per la validità delle sedute), oltre che il quorum deliberativo (maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni).

Si tratta di due diverse interpretazioni entrambe valide e percorribili in mancanza di una decisione univoca in un senso o in un altro del Consiglio di Stato.

Se la volontà del Consiglio è quella invece di escludere il Presidente dal computo dei presenti nella verifica del numero legale la formulazione della norma regolamentare che si

occupa del quorum strutturale deve andare in questo senso in modo inequivoco, onde evitare applicazioni difformi da parte del segretario, in aderenza a principi giurisprudenziali di diverso orientamento.

**Negrini:** come ci ha spiegato la dott.ssa Paparella la materia è aperta a due interpretazioni ugualmente percorribili mancando una decisione del giudice di secondo grado che ci imponga di propendere per l'una o per l'altra strada. Dato che il segretario generale supporta dal punto di vista giuridico il consiglio ritengo opportuno adottare questa soluzione: prevediamo che il numero per la validità della seduta sia di 13 componenti fra i quali si computa anche il Presidente. Pertanto se il Presidente sarà presente alla seduta sarà sufficiente la presenza di 12 consiglieri + il Presidente, se il Presidente sarà assente dovranno esserci 13 consiglieri.

Questa soluzione permette che i lavori del consiglio quando si debba deliberare siano garantiti dalla presenza di un numero di consiglieri rappresentativo della maggioranza.

**Dara:** quando ho riunito la commissione statuto e regolamenti il mio intento era quello di riformulare quegli articoli che presentavano problemi interpretativi e dubbi applicativi. L'esigenza è quella di renderli comprensibili anche a chi non è un addetto ai lavori.

Per me la proposta del Consigliere Negrini è condivisibile.

Sentiamo gli altri consiglieri.

**Refolo:** a me sembra che la proposta del Consigliere Negrini sia condivisibile è un buon compromesso fra la proposta iniziale e la proposta del Consigliere Montagnini.

Ora si dovrà formalizzare bene la norma in modo da non lasciare spazio a equivoci o interpretazioni diverse. Sarebbe auspicabile formalizzare subito il testo della norma in modo da sottoporla al vaglio della dott.ssa Santostefano tramite la dott.ssa Paparella.

**Pellizzer:** in risposta al consigliere Refolo io proporrei una nuova formulazione dell'articolo 33 ter del regolamento del Consiglio.

Condivido e approvo la proposta del Consigliere Negrini che mi sembra chiara e pragmatica e che non lascia spazio a dubbi applicativi.

Per considerare valida la seduta è necessaria la maggioranza del Consiglio computando fra i presenti anche il Presidente.

Sulla base di questi suggerimenti il primo comma dell'articolo 33 ter è così riformulato:

1. Il Consiglio Provinciale è validamente riunito con la presenza della maggioranza del Consiglio così come definito dall'art. 37 comma 2 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

L'articolo 37 comma 2 del TUEL prevede infatti che il Consiglio è composto dal Presidente e da 24 Consiglieri.

Se io dico la maggioranza del Consiglio considero il Presidente e i Consiglieri.

La maggioranza di 25 (24 consiglieri + Presidente) è 13.

**Dara:** se riesce a mettere per iscritto la proposta e trasmetterla alla segretaria di commissione così concludiamo questa sera la disamina della norma.

**Montagnini:** sintetizzando la proposta di oggi: si procederà prima all'abrogazione dell'articolo 25 dello statuto e alla riformulazione della norma relativa al numero legale per la validità della seduta all'articolo 33 ter del vigente regolamento del Consiglio.

Sintetizzo le decisioni prese oggi così che anche noi siamo in grado di trasmettere ai componenti del nostro gruppo i punti fondamentali della modifica.

Condivido la proposta del Consigliere Pellizzer. Chiedo se il quarto comma della formulazione tecnica dell'articolo 33 ter va come penso eliminato.

**Pellizzer:** Sì certo il 4 comma della proposta tecnica viene eliminato.

**Chiodarelli:** chiedo se oltre alla riformulazione del comma 1 dell'articolo 33 ter del regolamento sono state modificate altre parti dell'articolo.

**Paparella:** è stato riformulato anche il 3 comma. il Consigliere Pellizzer sta formalizzando per iscritto la sua proposta.

La proposta di modifica dell'articolo 33 ter del regolamento del Consiglio è la seguente:

1. Il Consiglio provinciale è validamente riunito con la presenza della maggioranza del Consiglio di cui all'articolo 37 comma 2 del TUEL.
2. comma invariato
3. Ai soli fini del calcolo del numero legale per la validità della seduta ci si riferisce ai componenti il Consiglio ed includendo nel relativo computo il Presidente delle Provincia.

**Dara:** procediamo nell'esame degli altri articoli 33 bis apertura di seduta, 33 quater verifica del numero legale, 33 quinquies numero legale per la validità delle deliberazioni.

**Paparella:** da lettura dell'articolo 33 bis. I membri della commissione concordano all'unanimità nel prevedere un termine di tolleranza per l'inizio dei lavori del Consiglio di 30 minuti.

Viene data lettura degli articoli 33 quater verifica del numero legale.

**Negrini:** chiedo alla segretaria di commissione: se un consigliere chiede la verifica del numero legale e poi dichiara di essere assente viene computato ai fini della verifica? .

**Paparella:** se il consigliere esce dall'aula non può essere considerato fra i presenti; essere presente o meno durante i lavori del Consiglio è una scelta discrezionale del Consigliere.

**Tiana:** io ho sollevato in questa commissione l'opportunità di considerare presente il consigliere che chiede la verifica del numero legale e poi esce dall'aula.

Chi chiede la verifica del numero legale è presente e deve essere considerato tale.

**Paparella:** vi sono dei regolamenti che hanno forzato la disciplina ritenendo presente il Consigliere che dopo aver chiesto la verifica del numero legale se ne va dall'aula.

**Refolo:** Penso che il Consigliere sia libero di uscire dall'aula anche se ha chiesto la verifica del numero legale.

Se si vuole adottare una scelta forzata per cui il consigliere è considerato presente anche se è fuori dall'aula questa è una scelta conservativa ma non secondo legge.

**Negrini:** Capisco le ragioni manifestate dal Consigliere Tiana e Refolo.

Ritengo tuttavia non corretta dal punto di vista dell'opportunità politica questa scelta, in quanto il Consiglio funzionerebbe solo grazie alla norma che considera forzatamente presente chi in realtà non è in aula. In questo modo aumenterei in modo surrettizio di uno il numero legale. E' la maggioranza che deve garantire la maggioranza non con norme che forzano i principi democratici.

**Dara:** l'articolo 33 quater lo inseriamo nella proposta di modifica del regolamento del Consiglio o no?

**Tiana:** lo ho semplicemente espresso un punto di vista. Mi sta bene la formulazione dell'articolo così come redatta dagli uffici. Se poi nel corso della legislatura si presenterà ancora questo problema valuteremo l'opportunità di intervenire o meno in modo forzato. L'ordine del giorno sull'acqua è stato approvato in Consiglio pertanto lo inserirei nella prossima delibera di modifica dello statuto così come vi è stato trasmesso con la convocazione della riunione di oggi.

**Dara:** allora siamo tutti d'accordo nell'inserire l'articolo 33 bis, 33 ter secondo la formulazione decisa nella seduta odierna, l'art. 33 quater e il nuovo articolo dello statuto che recepisce l'ordine del giorno sull'acqua.

Il Consigliere Refolo ha proposto la modifica di un articolo del regolamento che prevede prima dell'inserimento all'ordine del giorno di una delibera il passaggio preventivo in commissione. Chiedo di illustrarvi la relativa proposta.

**Refolo:** in questi primi mesi di legislatura è spesso accaduto che delibere inserite all'ordine del giorno del Consiglio presentato in Conferenza capigruppo non fossero

state approfondite nelle competenti commissioni e venissero trattate o il giorno stesso del Consiglio o il giorno prima.

Ho ritenuto opportuno pertanto introdurre una norma di natura procedurale che preveda il preventivo passaggio in commissione degli argomenti su cui il consiglio debba deliberare prima dell'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio esaminato nella rispettiva Conferenza Capigruppo.

Avete ricevuto il file con il testo della modifica da collocarsi al nuovo comma 2 dell'articolo 18 del vigente regolamento del consiglio "Finalità e competenze delle Commissioni" così formulata:

**2 bis Gli argomenti che in base al comma 2 del presente articolo vengono sottoposti al parere della competente commissione devono essere inseriti all'ordine del giorno del Consiglio solo dopo essere stati trattati nella relativa commissione.**

**Tiana:** io metterei in evidenza prima di essere trattati in conferenza capigruppo.

**Pelizzer:** inserirei il riferimento alla conferenza capigruppo.

**Paparella:** aggiungiamo dopo all'ordine del giorno del Consiglio : **esaminato in Conferenza Capigruppo.**

**Chiodarelli:** Va bene la specificazione.

**Dara:** rimane l'articolo 33 quinquies da esaminare sempre da inserire nel regolamento.

**Paparella:** l'articolo risponde ad una richiesta del Consigliere Cavaglieri di specificare e differenziare il quorum per la validità delle deliberazioni dal quorum per la validità della seduta. La formulazione applica i principi generali in materia.

**Dara:** allora se siete d'accordo portiamo all'approvazione del Consiglio l'abrogazione dell'articolo 25, l'introduzione nello statuto della norma proposta con la mozione sull'acqua, l'introduzione nel regolamento del consiglio degli articoli 33 bis, 33 ter, 33 quater, 33 quinquies, il comma 2 bis dell'articolo 18 in base alle formulazioni proposte e discusse nella seduta odierna.

Convocherò una commissione prima della seduta di consiglio per programmare i lavori per la revisione di altre parti del regolamento per arrivare a fine anno ad una revisione generale.

**Tiana:** se la dott.ssa Paparella ci manda le proposte con le modifiche apportate nella seduta odierna prima della Capigruppo di martedì prossimo, possiamo inserire le proposte di modifica al primo consiglio utile.

La seduta è tolta alle ore 20,30

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
Andrea Dara

IL VERBALIZZANTE  
Cristina Paparella